



CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI "CPIA BAT"

CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI - C.P.I.A. BAT - ANDRIA
Prot. 0002067 del 17/09/2021
06-20 (Uscita)

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER SERVIZI PROFESSIONALI CIG: Z903315778

TRA

L'ISTITUTO SCOLASTICO C.P.I.A. BAT di Andria (BT) con sede in Via Comuni di Puglia, 4 – 76123 Andria – Codice Fiscale 90102140721, in persona del legale rappresentante pro- tempore Dirigente Scolastico Prof. Paolo FARINA, nato a Ostuni (BR) il 11.08.1967,

E

L'AVV. CANTARONE Bruno, libero professionista, C.F: CNTBRN65B22A883L, nato a Bisceglie (BAT) il 22.02.1965 ed ivi residente in Via Panoramica Umberto Paternostro, n. 93/A, PI:05200640729,

Premesso che

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (di seguito *RGPD*), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);
- Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «*quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali*» (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- le predette disposizioni prevedono che il RPD «*può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi*» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «*in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39*» (art. 37, paragrafo 5) e «*il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento*» (considerando n. 97 del RGPD);
- al fine dell'attuazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), le priorità operative indicate dal Garante privacy sono:
 1. designazione del Responsabile della protezione dei dati (RPD, italianizzazione dell'acronimo DPO, Data Protection Officer, artt. 37-39);
 2. istituzione del Registro delle attività di trattamento (art.30 e cons. 171);
 3. notifica delle violazioni dei dati personali ("data breach", artt. 33 e 34) nonché la necessità mettere in atto gli ulteriori elementi attuativi introdotti dal RGPD;
- l'Istituzione scolastica deve procedere alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD, ed è tenuta ad adempiere a quanto prescritto dal RGPD;



CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI "CPIA BAT"

Considerato che

- l'Istituto CPIA BAT di Andria (BT) ha l'esigenza di procedere alla nomina di un Responsabile della protezione dei dati personali nei termini stabiliti dal RGPD;
- il CPIA BAT di Andria (BT) rientra nell'Ambito Territoriale Puglia 8-BAT1, come da Decreto del Direttore Generale dell'USR per la Puglia prot. N° 2537 del 23.03.2016;
- numerose scuole appartenenti all'AMBITO 8-BAT1, costitutesi in rete di scopo, hanno attivato una procedura per la selezione di un Responsabile della protezione dei dati personali all'esito della quale è stata pubblicata una graduatoria definitiva, degli esperti esterni risultati idonei, e questo Istituto intende mutuare tale scelta delle scuole viciniore facendola propria;
- l'**Avv. Cantarone Bruno** risulta essere il primo nella graduatoria citata, nonché già DPO della maggior parte delle scuole appartenenti all'Ambito 8-BAT1;
- il **curriculum vitae** presentato dall'**Avv. Cantarone Bruno** per l'affidamento dell'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati – Data Protection Officer evidenzia il possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

In ordine all'ultimo documento, l'Autorità Garante segnala che ha:

stimato in tre anni il periodo congruo di durata dell'incarico da affidare al DPO (sez. 6.4, a pag. 21, il penultimo capoverso - parte finale);

imposto all'Ente pubblico affidante valutazioni di congruità della corrispondente cifra da stabilire (sez. 6.5, a pag. 22, penultimo capoverso);

ritenuto che "l'eccessivo abbassamento della remunerazione per la fornitura del servizio di RPD abbia un duplice effetto negativo: da una parte, quello di consentire l'aggiudicazione in favore di candidati che, ... , non abbiano una formazione specifica idonea allo svolgimento dei delicati compiti che spettano al RPD; dall'altra, quello di spingere i soggetti affidatari, per consentire una remunerazione adeguata, ad accumulare un elevato numero di incarichi" a detrimento del servizio prestato (sez. 6.5, a pag. 22, quarto capoverso);

conseguentemente prescritto alle pubbliche amministrazioni di "contemperare in maniera congrua e proporzionata le esigenze di razionalizzazione della spesa con quelle di acquisizione delle competenze adeguate per lo svolgimento dei compiti connessi alla migliore realizzazione degli obiettivi posti dalla disciplina europea" (sez. 6.5, a pag. 23, primo capoverso).

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTE le linee guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI) pubblicate con decreto del M.I. del 7 agosto 2020;

VISTA la nota M.I. n.11600 del 3 settembre 2009, "Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni generali";

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

VISTO il decreto n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" (GU n. 267 del 16.11.2018);

VISTO il D. leg.vo n° 50 del 18/05/2016 "Codice dei contratti pubblici" e successive integrazioni e modifiche;



CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI "CPIA BAT"

VISTA la determina a contrarre del Dirigente scolastico prot. n. 1411 del 15/09/2020 con il quale il Dirigente Scolastico avvia una trattativa diretta per l'affidamento dell'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) per gli adempimenti previsti dal Regolamento U.E 2016/679, previo esame dei requisiti professionali e del Curriculum vitae attestanti il livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5 del RGDP per la nomina del RDP;

VISTI il curriculum vitae e la proposta contrattuale presentati dall'**Avv. Cantarone Bruno** per l'affidamento dell'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati – Data Protection Officer, al fine di valutare le condizioni per addivenire alla stipula di un contratto di prestazione d'opera professionale;

DATO ATTO che l'**Avv. CANTARONE BRUNO** non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e con i compiti e le funzioni da espletare;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto del contratto

Oggetto del contratto è l'incarico professionale di Responsabile della protezione dei dati (DPO) così come definito nel Regolamento UE 2016/679.

Art. 2 – Obblighi delle parti

L'Avv. Bruno Cantarone si impegna ad assumere l'incarico professionale di Responsabile della protezione dei dati (DPO) così come definito nel Regolamento UE 2016/679 ed in particolare si obbliga a:

1. informare e consigliare il titolare e il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti, in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo e da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
2. verificare l'attuazione e l'applicazione del Regolamento, delle altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, inclusi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale coinvolto nelle operazioni di trattamento, e gli audit relativi;
3. fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliare i relativi adempimenti;
4. essere punto di contatto per gli interessati in merito a qualunque problematica connessa al trattamento dei loro dati o all'esercizio dei loro diritti;
5. fare da riferimento al Garante per la protezione dei dati personali oppure, eventualmente, consultare il Garante di propria iniziativa;
6. predisporre e monitorare l'aggiornamento del Registro delle attività di trattamento (art.30 e cons. 171), avviando quanto prima la ricognizione dei trattamenti svolti e delle loro principali caratteristiche (finalità del trattamento, descrizione delle categorie di dati e interessati, categorie di destinatari cui è prevista la comunicazione, misure di sicurezza, tempi di conservazione, e ogni altra informazione che il titolare ritenga opportuna al fine di documentare le attività di trattamento svolte) funzionale all'istituzione del registro. La ricognizione sarà l'occasione per verificare anche il rispetto dei principi fondamentali (art. 5), la liceità del trattamento (verifica dell'idoneità della base giuridica, artt. 6, 9 e 10) nonché l'opportunità dell'introduzione di misure a protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione (privacy by design e by default, art. 25), in modo da assicurare la piena conformità dei trattamenti in corso (cons. 171);
7. collaborare con il titolare e il responsabile del trattamento dei dati alla notifica delle violazioni dei dati personali ("data breach", art. 33 e 34);
8. formare tutto il personale, Dirigente Scolastico, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, personale ATA e personale docente, a tempo indeterminato e determinato, in relazione al profilo di appartenenza di ciascun soggetto;



CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI "CPIA BAT"

9. dar corso – in collaborazione con il titolare e il responsabile del trattamento dei dati - alla piena attuazione del RGPD, anche predisponendo un piano dettagliato di azioni;
10. nell'eseguire i propri compiti, considerare debitamente i rischi inerenti al trattamento e assumere piena responsabilità in relazione alle iniziative avviate e fatte avviare all'istituzione Scolastica con il suo consenso ovvero con sue direttive, tenuto conto della natura, nell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità dell'incarico.

Con specifico riferimento al documento “Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni generali”, l'Avv. Bruno Cantarone si impegna a collaborare con il Dirigente scolastico nelle seguenti attività, assicurando:

1. consulenza in ordine alla necessità di eseguire la valutazione di impatto;
2. supporto nella scelta delle tecnologie più appropriate per la DDI;
3. consulenza nell'adozione delle misure di sicurezza più adeguate;
4. supporto nella predisposizione del contratto o altro atto giuridico con il fornitore dei servizi per la DDI;
5. supporto nella designazione del personale autorizzato al trattamento dei dati personali;
6. supporto nelle campagne di sensibilizzazione rivolte al personale autorizzato e agli
7. interessati sugli aspetti inerenti alla tutela dei dati personali e sull'uso consapevole delle tecnologie utilizzate per la DDI.

L'Istituzione Scolastica si impegna a:

- a) mettere a disposizione ogni informazione o documento necessario all'adeguato espletamento dell'incarico di Responsabile della protezione dei dati (DPO) così come definito nel Regolamento UE 2016/679;
- b) mettere a disposizione del RPD le dotazioni logistiche e di risorse umane presenti nell'Istituto, al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
- c) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse.

Art. 3 – Durata del contratto

Le parti concordano che il presente contratto e, quindi, l'incarico di Responsabile della protezione dei dati (DPO) così come definito nel Regolamento UE 2016/6, avrà la **durata triennale dalla data di sottoscrizione** dello stesso.

Art. 4 – Corrispettivo

Le parti convengono che il corrispettivo convenuto per i servizi oggetto del presente contratto, così come puntualmente individuati nel precedente articolo 2, è di € **1.233,23 (euro milleduecentotrentatre,23) (imponibile € 1.153,85, oltre Cassa Forense 4% € 46,15 ed Iva 22% € 264,00; importo complessivo da liquidare € 1.233,23, detratta la ritenuta d'acconto da versare € 230,77), per una annualità** onnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale e previdenziale comunque denominato, inclusa l'IVA ed al netto della ritenuta d'acconto (non soggetta a split payment ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legge 87/2018, del 14 luglio 2018), previa presentazione di Relazione sull'attività svolta.

Art. 5 – Termini di pagamento del corrispettivo

Il pagamento del corrispettivo annuo di cui al precedente art. 4 verrà liquidato con rate semestrali posticipate nel seguente modo:

- 1) acconto del 50% pari a €. 616,62 (seicentosedici/62) dopo 6 mesi naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente contratto;



CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI "CPIA BAT"

2) saldo pari a €. 616,61 (seicentosedici/61) entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del presente contratto.

Le liquidazioni di acconto e di saldo saranno, comunque, condizionate all'emissione di fattura elettronica, come previsto dall'articolo 1, commi da 209 a 214 della Legge 244 del 2007.

Art. 6– Cessione del contratto

È fatto espresso divieto all'Esperto di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto. L'inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi del successivo art. 8.

Art. 7 – Responsabilità verso terzi

L'Istituzione scolastica non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni con questi ultimi assunti dall'Esperto relativi allo svolgimento del presente incarico.

Art. 8 – Risoluzione del contratto

In tutti i casi di inadempimento da parte del contraente anche di uno solo degli obblighi derivanti dal contratto, questo potrà essere risolto dall'amministrazione scolastica ai sensi della vigente normativa in materia.

Il contratto sarà risolto, inoltre, ipso jure:

- a) in caso di riscontrata non veridicità, in tutto o in parte, delle dichiarazioni e dei contenuti della documentazione presentata in fase di candidatura, anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto ed a prestazioni parzialmente eseguite;
- b) quando l'aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura disciplinare da parte dell'Ordine professionale di appartenenza o a seguito di perdita, anche temporanea dei requisiti professionali richiesti;
- c) nel caso in cui i servizi resi non siano conformi a quelli richiesti;
- d) nel caso in cui vi sia un ritardo nel termine di esecuzione superiore a trenta giorni naturali e consecutivi.

Nelle ipotesi innanzi descritte il presente contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, in forma di lettera raccomandata o posta elettronica certificata, con dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva, da parte dell'amministrazione contraente.

In caso di risoluzione del presente contratto l'Esperto dovrà far pervenire, entro il termine indicato dal Liceo Scientifico "Nuzzi" di Andria (BT), tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino alla data della risoluzione medesima.

Art. 9 – Copertura assicurativa

L'esperto garantisce di essere coperto da adeguata polizza assicurativa professionale stipulata per l'incarico di che trattasi.

Art. 10 – Obblighi di tracciabilità finanziaria

Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:

- l'obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane S.p.A. e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;



CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI "CPIA BAT"

- l'obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma 1);
- l'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all'incarico, il codice identificativo di gara CIG comunicato;
- l'obbligo di comunicare all'istituto scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell'incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7);
- ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010 anche se non specificato nel precedente elenco.

Art. 11 – Definizione delle controversie

Eventuali controversie che dovessero insorgere per effetto della presente procedura saranno demandate al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Trani.

Art. 12 – Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente contratto, si fa espresso rinvio a quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare riferimento al D.lgs. 50/2016 e al D.I. 129/2018.

IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Avv. Bruno Cantarone
Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Paolo FARINA
Firmato digitalmente